



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5/2015

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU PER L’ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 18,10 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA	X	
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA	-	X
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	X	
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Marco VISCA, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria;

RILEVATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai Comuni di assimilare ad abitazione principale un'unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti €. 500 di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICORDATO che per l'anno 2014 il Comune di Frugarolo ha stabilito le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale Propria (IMU):

- **aliquota base: 0,76%;**
- **aliquota ridotta: 0,4%** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, limitatamente ai **fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9;**
- **aliquota ridotta: 0,2%** per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Detrazione per abitazione principale	€. 200,00
---	-----------

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le Deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (Legge. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle Deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 24/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado(genitori –figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500,00.

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 8/04/2015, immediatamente eseguibile;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 68/2014 e s.m.i., il quale:

- introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- sempre per gli anni 2014 e 2015, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria, integralmente confermatrice di quelle applicate per l'anno 2014:

- **aliquota base: 0,76%;**
- aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Detrazione per abitazione principale	€. 200,00
---	-----------

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a €. 318.000,00

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Sindaco e del Segretario Comunale;

DOPO BREVE discussione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- la L n. 147/2013;
- Il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014
- la L. 190/2014

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito a quella Tecnica del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) di stabilire **per l'anno 2015**, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Frugarolo, integralmente confermatrice di quelle applicate per l'anno 2014:

- **aliquota base: 0,76%;**
- **aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale, nonchè relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
---	----------

2) di stimare in €. 318.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014 convertito in L. 68/2014;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) Di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5/2015
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

**OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU PER L’ANNO 2015.**

PARERE DI LEGITTIMITA’

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Frugarolo 30/04/2015

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marco Visca)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 9/05/2015 al 25/05/2015

Frugarolo, li 9/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca